

Dispone:

Art. 1.

*Proroga*

L'ordinanza n. 5/2024, già prorogata in data 31 marzo 2025 e 30 aprile 2025, è ulteriormente prorogata fino al 15 luglio 2025.

La presente ordinanza si applica a decorrere dal 16 giugno 2025 e fino al 15 luglio 2025 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2025

*Il Commissario straordinario:* FILIPPINI

25A03477

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2024.

**Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati, dell'Agenda per la semplificazione.** (Rep. atti n. 145/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 28 novembre 2024;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 50, comma 1, del «Codice dell'amministrazione digitale» di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma del quale i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la nota, prot. ULM\_FP-1271 del 23 ottobre 2024, acquisita in pari data al prof. DAR n. 16721, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inoltrato la nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati, del tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione;

Vista la nota DAR prot. n. 16798 del 24 ottobre 2024, con la quale l'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati,

del tavolo tecnico dell'agenda per la semplificazione a tutte le amministrazioni statali competenti, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, convocando contestualmente una riunione tecnica per il 12 novembre 2024;

Considerato che, nel corso della citata riunione, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, insieme all'ANCI, hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Considerato che, nella seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno preso atto dell'informativa;

Prende atto

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'informativa resa, concernente la nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati, dell'Agenda per la semplificazione.

*Il Presidente:* CALDEROLI

*Il segretario:* D'AVENA

AVVERTENZA:

*Si riporta di seguito il link che consente di scaricare i rispettivi tracciati dati (moduli XSD entity oriented): <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/regole-tecniche/schemi-xml-procedimenti>*

25A03421

INTESA 4 aprile 2025.

**Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione.** (Rep. atti n. 38/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 4 aprile 2024;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 50, comma 1, del «Codice dell'amministrazione digitale» di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma del quale i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, a norma del quale le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i



contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare, prevedendo che i suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione e che, per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con accordi, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, o con intese, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 126 del 2016, a norma del quale è vietata ogni richiesta di informazioni o di documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», con l'allegata tabella A;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», che, all'art. 15, modifica l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'aggiornamento dell'agenda per la semplificazione per il periodo 2022-2026, adottato con l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sancita da questa Conferenza, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'11 maggio 2022 (Rep. atti n. 70/CU);

Vista la nota, prot. ULM\_FP-338 del 18 marzo 2024, acquisita al prot. DAR n. 4592 di pari data, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inoltrato la nuova modulistica standardizzata approvata dal tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione, ai fini della prevista intesa;

Vista la nota DAR prot. n. 4695 del 19 marzo 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la nuova modulistica standardizzata a tutte le amministrazioni statali competenti, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali;

Vista la nota inviata per le vie brevi in data 21 marzo 2024, acquisita al prot. DAR n. 4950 in data 22 marzo 2024, con la quale il Dipartimento della funzione pubbli-

ca della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inoltrato un modulo, relativo alla comunicazione di variazione di: denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/legale rappresentante, in sostituzione del modulo, con lo stesso titolo identificativo, già compreso tra gli allegati di cui alla nota prot. ULM\_FP-338 del 18 marzo 2024, che risultava incompleto;

Vista la nota prot. DAR n. 4975 del 22 marzo 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato il modulo completo a tutte le amministrazioni statali competenti, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali;

Considerato che nella seduta del 4 aprile 2024 di questa Conferenza:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni contenute nel documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, sollecitando i lavori dei tavoli tecnici dell'Agenda per la semplificazione per definire la modulistica standardizzata;

l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

Acquisito l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione.

*Il Presidente:* CALDEROLI

*Il segretario:* D'AVENA

ALLEGATO

POSIZIONE SULL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI CONCERNENTE LA NUOVA MODULISTICA STANDARDIZZATA APPROVATA DAL TAVOLO TECNICO DELL'AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE

Intesa ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 1) Odg Conferenza unificata

La Conferenza delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa con le seguenti osservazioni:

1) All'interno del modulo di comunicazione di variazione di:

denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/legale rappresentante si propone di inserire sia nel titolo che nel frontespizio la casistica individuata al punto 6) «variazione della compagine sociale».

2) All'interno del modulo di comunicazione di variazione di:

denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/legale rappresentante si propone di specificare quale sia il soggetto



tenuo a comunicare la variazione del legale rappresentante in caso di società. Si osserva inoltre che non sono riportati i dati anagrafici del nuovo legale rappresentante.

3) All'interno del modulo di «Comunicazione di variazione di:

denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/legale rappresentante» si propone di inserire sia nel frontespizio che nelle sezioni, una sezione «7 - variazione preposto/responsabile tecnico attività».

A volte le aziende che hanno il preposto all'attività di commercio/somministrazione dei prodotti alimentari devono modificare il preposto; allo stesso modo gli acconciatori/estetisti devono poter comunicare la modifica del responsabile tecnico.

Il modulo è già predisposto per acquisire gli estremi della qualificazione professionali dei nuovi soggetti preposti all'attività alimentare o responsabili tecnici.

Roma, 4 aprile 2024

AVVERTENZA:

Si riporta di seguito il link che consente di scaricare i rispettivi tracciati dati (moduli XSD entity oriented): <https://www.impresainunigiorno.gov.it/web/regole-tecniche/schemi-xml-procedimenti>

25A03420

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, dalla legge 13 giugno 2025, n. 83 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

### Disposizioni organizzative e gestionali

1. Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

2. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione

civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 24, comma 1 e 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018:

«Art. 24 *Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (articoli 5 legge 225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, convertito in legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, convertito in legge 123/2008; articolo 1, comma 422, legge 147/2013).* — 1. Al verifi-

